



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 276 DEL 13/11/2024

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE "COMO 3 - IMPIANTO DI CERNOBBIO E NORD - SONDRIO" – PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI SONDRIO ALLA DATA DEL 31.12.2022

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredecì** del mese di **novembre** alle ore **15:23** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Canovi Francesca	Si	
Assessore Anziano	Fratta Marcella	Si	
Assessore	Del Marco Simone	Si	
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Mazza Carlo	Si	
Assessore	Munarini Ivan	Si	
Assessore	Piasini Maurizio		Si
Assessore	Rossatti Lorena		Si
Assessore	Volpatti Raffaella	Si	

Totale Presenti:8	Totale Assenti:2
--------------------------	-------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Cesare Pedranzini**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva CE n. 98/30 e dalla successiva legislazione nazionale di recepimento di norme comuni in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas e di apertura alla concorrenza, gli Enti Locali sono obbligati, al termine degli affidamenti concessori della distribuzione del gas soggetti a regime transitorio, a dare attuazione alla riforma di settore, procedendo a nuovi affidamenti solo ed esclusivamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (artt.14 e 15 D. Lgs. n.164/2000);
- l'art. 46 *bis* del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha introdotto la costituzione di ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'effettuazione delle gare, e delegato il Governo alla emanazione della relativa disciplina attuativa;
- l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate esclusivamente sulla base degli ambiti come definiti dai provvedimenti governativi di attuazione del richiamato art. 46 bis D.L. n. 159/07;
- i decreti ministeriali attuativi dell'art. 46 bis D.L. n. 159/07 hanno definito e perimetrato 177 ambiti territoriali minimi, e dettato, con il D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), la regolamentazione per le gare d'ambito;
- con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *"governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"*, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di Sondrio appartiene all'ambito territoriale minimo (in sigla ATEM) denominato "COMO 3", in cui sono presenti n. 137 comuni;
- per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società 2i Rete Gas spa, che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante, a seguito del nuovo affidamento del servizio nell'ATEM "COMO 3" a valle della gara d'ambito;

Considerato che:

- a norma dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, sussiste l'obbligo di procedere alla gara per la concessione del servizio su base d'ambito territoriale minimo, come sopra richiamato;
- il Comune di Sondrio è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune capoluogo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 226/2011;

Rilevato inoltre che:

- è stato demandato ad un soggetto esterno, munito delle necessarie, specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune difetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Ambito come sopra determinato, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei dati e la valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente, sia per quanto attiene alle altre attività comunque connesse con l'attuazione della normativa in materia;
- il Comune di Sondrio, in qualità di Stazione Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 643/2015 ha affidato per conto dei Comuni deleganti tali attività al Consorzio Concessioni Reti Gas s.c.a.r.l. di Perugia;
- con Decreto Ministeriale (MiSE) in data 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014), sono state approvate le "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014"
- il Comune di Sondrio, facente parte dell'ambito COMO 3 "IMPIANTO DI CERNOBBIO E NORD – SONDRIO", ha affidato la concessione per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale all'attuale società 2i Rete Gas. La gestione del servizio di distribuzione dell'impianto del comune, all'interno della gara d'ambito rappresenta quindi il primo periodo di concessione regolato dal D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 (Decreto Letta).
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999 n.144"(noto come Decreto "Letta"), e in particolare gli artt. 14 e 15 che interessa in modo specifico il "regime di transizione nell'attività di distribuzione", detta sostanzialmente i criteri ai quali ci si deve attenere nella determinazione del rimborso spettante al concessionario uscente nel momento in cui si procede alla gara per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione e misura;

- il Decreto Ministeriale 7 aprile 2014 *Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale* stabilisce le modalità per la determinazione del valore di rimborso da applicare nelle gare d'ambito;
- che l'Advisor tecnico del Comune ha verificato il valore di rimborso, in applicazione del DM 7 aprile 2014 sopraindicato;

Richiamati i verbali per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31.12.2020 sottoscritti in data 17.12.2021 con i gestori Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. e 2i Rete Gas S.p.A. rispettivamente proprietari dell'impianto principale nel territorio comunale e dell'impianto delle frazioni e sconfinamento a Castione Andevenno.

Considerato che

- in data 31.10.2023 il Comune di Sondrio, in qualità di Stazione Appaltante ha trasmesso all'ARERA tutta la documentazione prevista dalla normativa per la necessaria verifica e la emissione delle osservazioni da parte dell'Autorità, compresi i valori di rimborso di ogni singolo impianto;
- in data 13.11.2023 l'ARERA ha richiesto l'aggiornamento del valore di rimborso delle quote di proprietà di alcuni impianti;
- tale richiesta ha determinato l'esigenza di aggiornare la documentazione di gara al 31.12.2022;
- l'ARERA ha stabilito che *L'aggiornamento dei valori di rimborso avverrà sulla base delle consistenze fisiche corrispondenti alle variazioni patrimoniali intervenute tra la data di riferimento della valutazione dei valori trasmessi all'Autorità nell'ambito dell'iter di valutazione VIR-RAB e la data più prossima alla pubblicazione del bando, aggiungendo quindi le consistenze relative ai nuovi cespiti, come risultano dagli stati di consistenza aggiornati, e detraendo le consistenze relative alle dismissioni intervenute, ricalcolando altresì il nuovo valore complessivo, applicando i prezzi unitari dei prezziari iniziali, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi più recente e tenuto conto dei coefficienti di degrado, sottraendo altresì i contributi percepiti durante tale periodo temporale, secondo i criteri di stima e la metodologia già utilizzati per la loro determinazione iniziale e inviati all'Autorità per le verifiche di competenza, ovvero nel rispetto delle Linee Guida approvate con decreto ministeriale 22/05/2014 e ss. mm. ii..*

- tale modalità di aggiornamento del valore approvato dal Comune è di carattere oggettivo e stabilito da ARERA
- la definitiva, formale determinazione del valore di rimborso costituisce elemento imprescindibile ai fini della predisposizione dei documenti della gara d'ambito;

Visto il D. Lgs. n.164/2000;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 48 e 191 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. proprietario dell'impianto principale nel territorio comunale resta determinato in euro 7.367.846,86;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente Società 2i Rete Gas S.p.A. resta determinato in euro 1.759.886,20 (per quanto riguarda gli impianti nelle frazioni) ed in euro 54.260,22 (sconfinamento al Comune di Castione Andevenno).

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con ulteriori voti unanimi espressi palesemente, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini
(firmato digitalmente)